

L'INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere

Di **Claudio Venturi**

1. Premessa

Dopo molti rinvii e tante polemiche, finalmente l'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese è una realtà di fatto.

Dal 1° novembre 2003 tutte le società hanno l'obbligo di inviare domande, denunce, atti e documenti per via telematica o su supporto informatico, facendo uso della firma digitale.

L'avvio a regime di tale obbligo ha tuttavia determinato l'esigenza di prevedere forme semplificate per l'adempimento degli obblighi di legge, soprattutto con riguardo al deposito di atti ricorrenti, quali bilanci e i rinnovi delle cariche.

L'ultimo provvedimento è quello dettato dall'art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con il quale si consente ad una ristretta tipologia di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), regolarmente iscritti nei rispettivi Albi ed in possesso della firma digitale, di eseguire, su incarico delle società, il deposito dei bilanci e di tutti quegli atti per i quali non è richiesto l'intervento del notaio.

2. Il contenuto della norma

L'art. 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ¹ ha aggiunto, per quanto riguarda l'invio telematico degli atti e documenti al Registro delle imprese, i seguenti due nuovi commi all'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ²:

“2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato tramite trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati

¹ L. 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Pubblicata nel Suppl. Ord. N. 196 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003).

² Concernente “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”.

dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese **di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio**".

Con il **comma 2-quater** si stabilisce che il **bilancio d'esercizio** (con tutti i prescritti allegati) e **l'elenco soci** possono essere trasmessi telematicamente o presentati su supporto informatico da tre categorie di professionisti: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, a tre precise condizioni:

- a) che risultino iscritti nei rispettivi Albi professionali;**
- b) che siano in possesso di dispositivo di firma digitale;**
- c) che siano appositamente incaricati dai legali rappresentanti della società.**

Con il **comma 2-quinquies** si attribuiscono ai medesimi professionisti due precisi compiti:

- 1) di attestare, sulla copia da inviare telematicamente, che i documenti di cui al precedente comma (bilanci e suoi allegati, elenco soci) sono **conformi agli originali** depositati presso la società;
- 2) di poter inviare telematicamente o di presentare su supporto informatico, oltre i bilanci, **tutti gli altri atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento del notaio** (Vedi, a titolo esemplificativo, la Tavola n. 2). Anche in questo caso valgono le tre condizioni indicate in precedenza.

Per sintetizzare, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese, a tre precise categorie di professionisti, che sono stati sopra menzionati, viene concessa la **possibilità** (non l'obbligo) **di firmare digitalmente, in sostituzione degli amministratori**, determinati atti (vedremo più avanti quali) e **di provvedere, eventualmente, all'invio telematico o alla presentazione su supporto informatico** degli atti medesimi:

- **previa attestazione che gli stessi sono conformi agli originali** depositati presso la società e trascritti nei rispettivi libri sociali;
- **su esplicito incarico da parte di un legale rappresentante** della società.

3. Le questioni aperte e i primi chiarimenti forniti da Unioncamere

In un nostro precedente intervento avevamo sostenuto che, nonostante che la norma sia stata scritta per offrire una ulteriore semplificazione nelle operazioni di invio telematico, rimanevano aperte alcune questioni di fondamentale importanza, quali: *la presunta esclusività da parte di tre precise categorie professionali, la verifica della sussistenza e della permanenza dell'iscrizione nei rispettivi albi professionali da parte dei professionisti abilitati; le forme dell'incarico, l'ambito di applicazione della norma.*

Un primo importante intervento è stato quello di UnionCamere, che con una Lettera-Circolare inviata alle Camere di Commercio in data 11 febbraio 2004, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad una corretta interpretazione della norma in questione, ponendo alcuni punti fermi.

Successivamente è intervenuto direttamente il Ministero delle attività produttive, il quale, con la **Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004**, ha

fornito ulteriori chiarimenti soprattutto in merito ai **limiti della facoltà concessa ad alcune tipologie di professionisti di attestare la conformità all'originale** della documentazione trasmessa al Registro delle imprese.

Dalla lettura delle due circolari si evinco almeno sei punti fermi, che ora illustreremo.

1. Non esiste regime di esclusiva

In primo luogo, viene chiarito che le disposizioni in esame non creano alcun "regime di esclusiva" a favore di alcuni professionisti con conseguente esclusione di altri di eseguire il deposito o l'iscrizione di atti presso il Registro delle imprese.

La norma in questione si limita a disciplinare esclusivamente la modalità con la quale i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali "possono" ora eseguire gli adempimenti pubblicitari verso il Registro delle imprese per il deposito dei bilanci e degli altri atti per i quali non è previsto l'intervento del notaio.

Per tutti gli altri professionisti e per gli intermediari, per i quali continua ad essere ammissibile la delegabilità da parte del soggetto obbligato o legittimato all'adempimento pubblicitario, continuano a valere le modalità di presentazione delle domande all'ufficio del Registro delle imprese dettate in precedenza.

2. La delegabilità dell'incarico

Per quanto riguarda la delegabilità da parte del soggetto obbligato o legittimato ad altri soggetti (professionisti, agenzie, ecc.), non ci sono, dunque, espliciti divieti al fatto che l'invio telematico degli atti in questione possa essere eseguito da qualsiasi altro soggetto.

Naturalmente, a precise condizioni:

- a) che il soggetto sia munito di firma digitale,**
- b) che lo stesso sia appositamente incaricato dalla società interessata, e**
- c) che lo stesso sia in possesso di una apposita convenzione stipulata con InfoCamere.**

La novità della norma, infatti, non sta nel fatto di chi debba o di chi possa inviare telematicamente un determinato atto, ma nel fatto che lo stesso possa essere firmato digitalmente, oltre che dal soggetto obbligato (legale rappresentante), anche da un soggetto diverso (dottori commercialisti e ragionieri).

La norma permette che, in alcuni e precisi casi, sia sufficiente la sola firma del professionista, senza puntualizzare chi materialmente effettui l'invio telematico o il deposito informatico.

Pertanto, nel caso in cui all'invio telematico provveda, per esempio, un'agenzia, la pratica dovrà contenere:

- a) la copia dell'atto dichiarata conforme da un professionista autorizzato (quando richiesto) e quindi sottoscritta digitalmente dallo stesso professionista;
- b) la copia della procura con la quale si incarica l'agenzia di provvedere all'invio telematico dell'atto, sottoscritta in modo autografo o digitalmente dal legale rappresentante della società.

In questo caso, la distinta generata dal programma Fedra potrebbe essere firmata digitalmente solo dall'incaricato.

3. Le forme di delegabilità

La nuova disposizione prevede che il professionista possa procedere all'invio telematico solo su esplicito affidamento di un "incarico" da parte del legale rappresentante della società.

4. Gli adempimenti REA

Un ulteriore problema che ci si era posti riguardava le denunce al REA, per le quali ci si chiedeva se il professionista poteva sostituire agli amministratori solo nell'invio di "atti societari" o anche nell'invio di denunce REA. Considerato, infatti, che la nuova disposizione parla solo di "bilanci" e di "atti societari", il dubbio poteva essere lecito.

Anche in questo caso, Unioncamere ha chiarito che i professionisti individuati dalla norma in questione possono tranquillamente presentare all'ufficio del Registro delle imprese anche le denunce al Repertorio degli adempimenti economici e amministrativi (REA).

5. La verifica della sussistenza e della permanenza dell'iscrizione all'Albo

Un altro problema, di primaria importanza, che si era affrontato era quello relativo alla possibilità, da parte dell'ufficio, di verificare la sussistenza e la permanenza dell'iscrizione del professionista nel rispettivo albo professionale.

Sull'argomento, si ritengono tuttora percorribili almeno due strade: quella dell'autocertificazione e quella di consentire che alla firma digitale del professionista potesse essere associato anche il cosiddetto "certificato di ruolo".

La prima soluzione è percorribile in applicazione del disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in base al quale si può autocertificare "*l'appartenenza ad ordini professionali*" (comma 1, lett. l) o "*la qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica*" (comma 1, lett. n).

La seconda soluzione potrebbe essere rappresentata dall'integrazione della qualifica professionale nella firma digitale (come avviene attualmente per i notai), consentendo, in altre parole, di associare all'interno dell'infrastruttura tecnica su cui si basa la firma digitale il possesso e la permanenza della specifica qualifica professionale posseduta.

Unioncamere, nel comunicare che è allo studio la seconda soluzione, sostiene che in via provvisoria debba essere accettata la prima soluzione e che pertanto i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali accompagnino la domanda di deposito degli atti al Registro delle imprese con una dichiarazione di essere iscritti al relativo albo di appartenenza e che non sussistono nei loro confronti provvedimenti disciplinari.

Al contempo, i medesimi professionisti, in ossequio al disposto di cui al comma 2-quater, dovranno evidenziare anche l'incarico ricevuto dalla società.

Al fine di dare evidenza ad entrambi gli obblighi, in sede di invio della pratica al Registro delle imprese dovrà essere inserita nel “modello NOTE” di Fedra la seguente dichiarazione:

“La presente pratica telematica viene presentata dal sottoscritto dottore commercialista / ragioniere / perito commerciale, iscritto nell’Albo della Provincia di _____ al n. _____, non sussistendo nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare in corso che ne impedisca l’esercizio della professione, quale incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell’art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

6. L’attestazione di conformità

La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che i professionisti in questione possano attestare la “*conformità agli originali*” del bilancio e degli altri documenti di cui all’art. 2435 del Codice civile, che sono allegati alla domanda di deposito al Registro delle imprese.

In forza di tale potere, i professionisti in parola, qualora il bilancio e gli altri documenti allegati (verbale di approvazione, relazioni, ecc.) non siano allegati alla domanda in originale informatico e cioè sottoscritti digitalmente dai soggetti obbligati (legale rappresentante, sindaco, ecc.), possono attestare la conformità degli stessi all’originale depositato presso la sede della società e trascritti nei rispettivi libri sociali.

Pertanto, il professionista che provvede, su incarico della società, al deposito del bilancio e degli altri allegati per via telematica o su supporto informatico deve accompagnare ciascun documento allegato da una dichiarazione che attesti la conformità degli stessi agli originali depositati presso la società e trascritti nel rispettivi libri sociali.

Le domande che si erano poste nei confronti di questa disposizione erano almeno due, legate tra loro:

- a) innanzitutto, per quali atti è concessa la facoltà di attestare la conformità agli originali; per tutti o solo per alcuni;
- b) secondo, premesso che la dichiarazione di conformità degli atti da inviare agli originali depositati presso la società, quando richiesta, è di esclusiva competenza di una delle tre categorie di professionisti sopra citati, l’invio dei medesimi atti può essere materialmente eseguito da un soggetto diverso?

Per quanto riguarda il primo quesito, la nostra interpretazione, per come è formulata la norma, fu che l’attestazione di conformità agli originali depositati presso la società della documentazione da trasmettere al Registro delle imprese riguardava **solo i bilanci e gli elenchi soci** e non anche gli altri atti (per esempio: i verbali di nomina delle cariche, richiesti ai soli fini istruttori).

Questa nostra interpretazione viene ora esplicitata dal Ministero delle attività produttive, il quale, con la **Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004**, ha stabilito espressamente che la facoltà di attestazione della conformità all’originale della documentazione trasmessa al Registro delle imprese **deve ritenersi limitata ai bilanci ed agli altri documenti di cui all’art. 2435 C.C.**

Tale possibilità non può, pertanto, essere estesa ad atti societari di altra natura.

Per quanto riguarda il secondo quesito, accettato che la dichiarazione di conformità è richiesta solo per alcuni specifici atti e che la stessa può essere fatta solo da determinati professionisti, non sembra che ci siano espliciti divieti al fatto che l'invio telematico degli atti in questione possa essere eseguito da qualsiasi altro soggetto.

Naturalmente, come si diceva sopra, a tre precise condizioni:

- a) che il soggetto sia munito di firma digitale,
- b) che lo stesso sia appositamente incaricato dalla società interessata, e
- c) che lo stesso sia in possesso di una apposita convenzione stipulata con InfoCamere.

La novità della norma, infatti, non sta nel fatto di chi debba o di chi possa inviare telematicamente un determinato atto, ma nel fatto che lo stesso possa essere firmato digitalmente da un soggetto diverso (dottori commercialisti e ragionieri) dal soggetto obbligato (legale rappresentante).

La norma permette che, in alcuni e precisi casi, sia sufficiente la sola firma del professionista, senza puntualizzare chi materialmente effettui l'invio telematico o il deposito informatico.

Pertanto, nel caso in cui all'invio telematico provveda, per esempio, un professionista non iscritto in nessun albo o un'agenzia, la pratica dovrà contenere:

- a) la copia dell'atto dichiarata conforme da un professionista autorizzato (quando richiesto) e quindi sottoscritta digitalmente dallo stesso professionista;
- b) la copia della procura con la quale si incarica l'intermediario o l'agenzia di provvedere all'invio telematico dell'atto, sottoscritta in modo autografo (se privo di smart card) o digitalmente (se in possesso di firma digitale) dal legale rappresentante della società.

In questo caso, la distinta generata dal programma Fedra potrebbe essere firmata digitalmente dal solo incaricato.